



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con delibera numero 27 del 22 Giugno 2006)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 - Generalità.....	5
Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.....	5
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni.....	5
TITOLO II - SUOLO PUBBLICO ED ACQUE PUBBLICHE.....	6
Articolo 4 - Suolo pubblico.....	6
Articolo 5 - Scavi ed occupazioni di aree pubbliche.....	6
Articolo 6 - Rinnovo, sospensione e revoca delle Concessioni.....	6
Articolo 7 - Esazione della tassa di occupazione suolo pubblico.....	7
Articolo 8 - Occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori.....	7
Articolo 9 - Opere di pubblica utilità.....	7
Articolo 10 - Modalità per carico e scarico merci scarico rottami e detriti.....	7
Articolo 11 - Occupazione suolo con tavoli, sedie, piante ornamentali.....	8
Articolo 12 - Installazione di tende solari.....	8
Articolo 13 - Vettrine, insegne pubblicitarie e di tipo luminoso.....	8
Articolo 14 - Esposizioni di derrate e merci all'esterno dei negozi.....	9
Articolo 15 - Fiere e mercati.....	9
Articolo 16 - Commercio su aree pubbliche.....	9
Articolo 17 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche.....	10
Articolo 18 - Installazioni di chioschi ed edicole.....	10
Articolo 19 - Divieto di giochi su suolo pubblico.....	10
Articolo 20 - Collocamento di condutture nell'ambito di aree pubbliche.....	10
TITOLO III - NETTEZZA DEI CENTRI URBANI.....	11
Articolo 21 - Generalità.....	11
Articolo 22 - Obblighi dei concessionari di occupazione aree pubbliche.....	11
Articolo 23 - Obblighi per i commercianti ambulanti.....	11
Articolo 24 - Pulizia dei portici, cortili, scale.....	12
Articolo 25 - Negozi e botteghe.....	12
Articolo 26 - Sgombero neve.....	12
Articolo 27 - Lavaggio e riparazioni veicoli.....	12
Articolo 28 - Esercizi di attività artigianale e industriale.....	12
Articolo 29 - Disposizioni sul mantenimento degli animali.....	13
Articolo 30 - Opuscoli e foglietti.....	13
TITOLO IV - DECORO E SICUREZZA PUBBLICA.....	13
Articolo 31 - Sicurezza negli edifici.....	13
Articolo 32 - Edifici pericolanti.....	14
Articolo 33 - Targhe e lapidi commemorative.....	14
Articolo 34 - Ornamento esterno dei fabbricati.....	14
Articolo 35 - Esposizione biancheria e panni.....	14
Articolo 36 - Manifesti e scritte.....	14
Articolo 37 - Decenza pubblica e personale.....	14
Articolo 38 - Macello e trasporto carni.....	14
Articolo 39 - Smaltimento rifiuti.....	15
Articolo 40 - Viali e giardini pubblici.....	15
Articolo 41 - Vasche, fontane, fioriere.....	15
Articolo 42 - Danni ad edifici ed impianti di pubblico interesse.....	16
Articolo 43 - Decoro su suolo pubblico.....	16
Articolo 44 - Discariche comunali.....	16
TITOLO V - QUIETE PUBBLICA.....	16

Articolo 45 - Esercizio di mestieri, arti ed industria.....	17
Articolo 46 - Attività con macchinari.....	17
Articolo 47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	18
Articolo 48 - Funzionamento di motori ed apparecchi elettrici nelle abitazioni.....	18
Articolo 49 - Rumori molesti nelle abitazioni e nei locali pubblici e privati.....	18
Articolo 50 - Sirene.....	18
Articolo 51 - Carico e scarico di merci che causano rumori.....	19
Articolo 52 - Venditori e suonatori ambulanti.....	19
Articolo 53 - Schiamazzi e grida.....	19
Articolo 54 - Animali disturbatori.....	19
Articolo 55 - Sale da ballo, cinema, ritrovi.....	19
Articolo 56 - Divieto di fumare nei locali pubblici.....	20
Articolo 57 - Negozi per la vendita di apparecchi sonori.....	20
Articolo 58 - Carovane di nomadi.....	20
TITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.....	21
Articolo 59 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.....	21
Articolo 60 - Requisiti dei depositi e locali di vendita di combustibili.....	21
Articolo 61 - Detenzione di combustibili in case di abitazione civile ed altri edifici.....	21
Articolo 62 - Fucine e forni.....	21
Articolo 63 - Impianti antincendio.....	22
Articolo 64 - Accensione di fuochi, polveri, materiali infiammabili.....	22
Articolo 65 - Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio.....	22
Articolo 66 - Animali pericolosi.....	22
Articolo 67 - Mantenimento dei cani.....	23
Articolo 68 - Benessere degli animali.....	23
Articolo 69 - Strumenti da taglio.....	23
Articolo 70 - Trasporto di oggetti pericolosi.....	23
Articolo 71 - Opere da scalpello – lavorazione della pietra e simile.....	23
Articolo 72 - Manutenzione degli edifici.....	24
Articolo 73 - Ripari da pozzi, cisterne e simili.....	24
Articolo 74 - Contegno su veicoli adibiti al pubblico servizio.....	24
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER ESERCIZI PUBBLICI.....	24
Articolo 75 - Licenza per il commercio di vendita al pubblico.....	24
Articolo 76 - Obbligo di esposizione dei prezzi.....	25
Articolo 77 - Orari degli esercizi.....	25
Articolo 78 - Pesatura delle merci.....	25
Articolo 79 - Involucri per merci.....	25
Articolo 80 - Vendita del pane.....	25
Articolo 81 - Vendita di frutta stagionale.....	25
Articolo 82 - Accesso agli agenti.....	26
Articolo 83 - Tabelle di vendita di carni.....	26
Articolo 84 - Licenze commerciali.....	26
Articolo 85 - Contrassegni del Comune.....	26
TITOLO VIII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	26
Articolo 86 - Località destinate a pubblico mercato.....	26
Articolo 87 - Trasporto delle merci destinate a vendita.....	26
Articolo 88 - Vendita ambulante di generi alimentari.....	26
Articolo 89 - Banchi su suolo pubblico.....	27
Articolo 90 - Modalità di vendita.....	27
Articolo 91 - Baracche e simili.....	27
Articolo 92 - Revoca dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche.....	27
TITOLO IX - MANIFESTAZIONI E CORTEI.....	28
Articolo 93 - Trasporti e cortei funebri.....	28
Articolo 94 - Processioni e manifestazioni.....	28

TITOLO X - PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 95 - Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende.....	28
Articolo 96 - Messa in pristino ed esecuzione d'ufficio.	28
Articolo 97 - Oblazione contestuale.....	28
Articolo 98 - Oblazione in sede amministrativa.....	28
Articolo 99 - Risarcimento danni.	29
Articolo 100 - Sequestro di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni.....	29
Articolo 101 - Procedimento ingiuntivo.....	29
Articolo 102 - Sospensione e revoca delle licenze.....	29
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	30
Articolo 103 - Entrata in vigore del Regolamento.	30
Articolo 104 - Recidiva	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Generalità.

1. Il servizio di Polizia Urbana è disciplinato dal presente Regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ed ha lo scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai Regolamenti locali, dalle Leggi e dai Regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di Polizia Generale, di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni e provvedimenti di competenza del Comune e di curare l'osservanza di tutte le altre disposizioni emanate dall'Autorità Comunale.
2. Le norme che disciplinano la Polizia Urbana, per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servizio di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e, per esso, dall'Assessore Delegato, i quali impartiscono ordini e direttive al Corpo di Polizia Municipale.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
3. Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle Leggi, ai Decreti ed alle ordinanze delle Autorità, attenendosi al disposto dell'Articolo 57 del Codice di Procedura Penale.
4. Il Sindaco può disporre visite od ispezioni delle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura: può ordinare l'esecuzione di opere, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.
5. Le spese che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e recuperabili fiscalmente in conformità dell'Articolo 153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, n. 148 del 4 febbraio 1915.
6. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone e ove non vi provveda il trasgressore, l'agente che ha contestato l'infrazione provvederà a darne segnalazione alle Autorità competenti finché si elimini l'ingombro o il pericolo.
7. Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgressore stesso.

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a. personalmente al titolare;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi, per il fatto della concessione data;
 - d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o

revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte ai sensi della vigente normativa di legge.

TITOLO II - SUOLO PUBBLICO ED ACQUE PUBBLICHE.

Articolo 4 - Suolo pubblico.

1. Per suolo pubblico si intende, tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, quanto il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 5 - Scavi ed occupazioni di aree pubbliche.

1. Nessuno può eseguire lavori di scavo, né costruzioni che interessano le strade pubbliche, né occupare, sia temporaneamente che stabilmente, il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza autorizzazione del Comune.
2. Con la sottoscrizione delle richieste di allacciamento ai pubblici servizi in rete, sulle quali sia apposto il visto dell'Ufficio Tecnico Comunale, si intendono autorizzati i relativi lavori.
3. E' fatta eccezione per le operazioni normali di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case. In tale caso, i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.
4. Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da cause accidentali.
5. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca, per motivi e nei modi indicati nel capo primo.
7. Le concessioni, sia per occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.
8. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Articolo 6 - Rinnovo, sospensione e revoca delle Concessioni.

1. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione. Soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi, potranno essere rinnovate. A tal fine, in concessionario è tenuto a presentare domanda motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento,

sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

3. Nei casi urgenti, i funzionari e gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
4. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Articolo 7 - Esazione della tassa di occupazione suolo pubblico.

1. La tassa dovuta per l'occupazione temporanea, dovuta per occupazioni permanenti o temporanee, verrà riscossa a mezzo di apposito ruolo.

Articolo 8 - Occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori.

1. Chi esegue lavori che comportino l'occupazione di suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:
 - a. limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
 - b. compiere le opere di difesa necessarie a mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli di transito;
 - c. apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare anche nelle ore notturne;
 - d. al termine dei lavori ripristinare lo stato del terreno occupato.

Articolo 9 - Opere di pubblica utilità.

1. Il Comune ha la facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per servizi di igiene, polizia, segnaletica, illuminazione e di quanto altro si ritenga necessario al pubblico interesse.
2. La cura e la spesa per l'apposizione e rinnovo dei numeri civici e cartelli toponomastici spetta al Comune, salvo rivalsa nei confronti dei responsabili, nel caso di guasti dolosi o colposi.

Articolo 10 - Modalità per carico e scarico merci scarico rottami e detriti.

1. Nei casi di necessità di operazioni di carico e scarico merci che richiedano tempo di ingombro di suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale. Essa può subordinare la concessione all'osservanza di speciali disposizioni o modalità oppure ricusarla, per motivi di tutela della circolazione e conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni in questione, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.
3. In tutti i casi, eseguite le operazioni di carico e scarico, i responsabili dovranno provvedere alla pulizia del suolo.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
5. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi genere, al di fuori dei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale e, comunque, senza aver concordato preventivamente lo scarico con gli addetti comunali.
6. Qualsiasi trasporto di materiali provenienti da demolizioni, da scavi di qualsiasi genere, od altro inerente l'attività agricola, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio su di aree pubbliche.
7. Sarà cura del responsabile provvedere alla messa in pristino, nel caso di verificati

insozzamenti di aree di pubblico interesse.

8. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 600,00.

Articolo 11 - Occupazione suolo con tavoli, sedie, piante ornamentali.

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, piazze, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa a negozi od altri esercizi pubblici, nell'area antistante il locale, per periodi limitati (stagionali) od a carattere permanente, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
2. La delimitazione dell'area di occupazione dovrà essere documentata e verificata, per ciascun caso, dall'ufficio di Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico; sul marciapiede e banchina dovrà, comunque, essere riservata una fascia di almeno mt. 1,20 di larghezza, al fine di garantire lo spazio per la circolazione pedonale.
3. L'Amministrazione comunale può, in qualunque momento, negare la concessione, quando si verificano cause di pericolo per la viabilità, la sicurezza e la visibilità del traffico viario od altri di pubblico interesse.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, devono essere solidi, decorosi, uniformi, di colore intonato e mantenuti puliti.
5. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire intralcio minimo alla circolazione veicolare e pedonale e garantire la corretta visibilità negli incroci stradali.
6. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 12 - Installazione di tende solari.

1. Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà, in ogni caso, non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,00.
2. Per le tende dei piani superiori, per i riflettori diurni ed altri infissi simili, la sporgenza non dovrà oltrepassare cm. 80, o pari alla sporgenza dei balconi.
3. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende da collocarsi a piano terreno ove non esista marciapiede, le diverse misure in altezza e sporgenza verranno determinate caso per caso.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e dei portici, saranno di volta in volta stabilite le condizioni per un possibile rilascio del permesso. In detti luoghi è, comunque, vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i lampioni dell'illuminazione pubblica, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, in special modo se di interesse artistico.
6. Misure diverse da quelle dettate nel presente articolo potranno essere autorizzate, quando ciò si rendesse necessario dal pubblico interesse.
7. Per il controllo delle suddette disposizioni sono incaricati gli agenti di Polizia Municipale.
8. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 13 - Vetrine, insegne pubblicitarie e di tipo luminoso.

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio, dal C.S. Articolo 23 e s.m.i. e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, forme pubblicitarie, sorgenti luminose ed infissi in genere visibili da veicoli transitanti per le strade, i quali, per forma, disegno, colore, ubicazione, possano ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale generare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione,

- ovvero renderne difficile la comprensione.
2. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
 3. L'installazione di vetrine e simili in suolo pubblico, è sempre subordinata ad autorizzazione dell'Autorità Comunale.
 4. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la successiva ricollocazione in pristino, con tutte le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.
 5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 14 - Esposizioni di derrate e merci all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci all'esterno di negozi, potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio, fatte salve le norme di cui all'Articolo 12. La merce alimentare esposta all'esterno, dovrà essere igienicamente protetta.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 15 - Fiere e mercati.

1. Le fiere ed i mercati saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale.
2. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico, è disciplinata dalla vigente normativa in materia, nonché Legge 112/91 e s.m.i. e dalla Legge 114/98.
3. La designazione dei posti di vendita sul pubblico mercato sarà redatta direttamente dall'ufficio di Polizia Municipale.
4. L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante; il posto potrà, in qualsiasi momento per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.
5. E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato o spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.
6. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai depositata a suolo.
7. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 16 - Commercio su aree pubbliche.

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla Legge 112/91 e Legge 114/98 ed è consentito solamente nelle aree per pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. In via eccezionale, l'Amministrazione comunale potrà, per un tempo limitato, concedere speciali permessi per la pratica di commercio ambulante in aree diverse da quelle a tale scopo destinate; tali concessioni potranno essere rilasciate a coloro che ne facciano espressa domanda, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale e, comunque, in aree che non siano in corrispondenza di crocevia, curve ed altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 17 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche.

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio di licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi impalcature, recinzioni, palchi, balli, strutture coperte ed ogni altro costruito occasionalmente per feste, manifestazioni, spettacoli o rappresentazioni, se non dietro particolare permesso dell'Autorità comunale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, qualsiasi struttura dovrà essere sottoposta a collaudo da parte della Commissione di Pubblica Sicurezza.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 18 - Installazioni di chioschi ed edicole.

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere rilasciata in caso si possano creare ostacoli alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci o curve; in ogni caso sarà cura dell'ufficio di Polizia Municipale effettuare gli opportuni sopralluoghi e rilasciare conseguente parere.
2. In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di mt. 25,00 dagli incroci e mt.15,00 dall'inizio delle curve e per tutto il tratto delle stesse e neppure per installazioni sotto porticati o sottopassaggi in genere.
3. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada (Articolo 20 e relativo regolamento di esecuzione Articolo 29).
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 19 - Divieto di giochi su suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico adibito a transito di veicoli e pedoni, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, circolare su pattini a rotelle, tavole o mezzi simili sulla carreggiata e sui marciapiedi, quando ciò costituisca pericolo per l'incolumità pubblica ed intralcio alla circolazione.
2. Speciali deroghe al divieto di giochi su suolo pubblico potranno essere accordate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, previa specifica richiesta degli organizzatori e sentito il parere dell'ufficio di Polizia Municipale che avrà compito di verificare il sito ed ogni condizione, a seconda dei casi, che possa comportare particolari pericoli alla pubblica incolumità.
3. E', inoltre, vietato lanciare pietre od altri oggetti, a mano o con particolari strumenti, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 20 - Collocamento di condutture nell'ambito di aree pubbliche.

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, del gas, di impianti di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di qualunque altro tipo di condutture, sono autorizzate previa regolare domanda ad in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti comunali ed eventuali disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale, che verranno elencate nel regolare permesso rilasciato dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa di occupazione suolo pubblico.
2. Le cassette dei contatori, le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decorosi, di colore intonato ed uniforme e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in

- buono stato le condutture posate.
4. Saranno a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per la riparazione di guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, al copertura del tetto ed altro, sia in fase di posa di impianto che in seguito.
 5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno di inizio dei lavori. Dovranno esser concordati, inoltre, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
 6. L'Amministrazione comunale potrà, in qualunque momento, procedere alla verifica delle condizioni delle linee interrate; nel caso non si verificassero più sufficienti garanzie di isolamento o funzionamento delle stesse, i proprietari, a loro totale carico di spesa, dovranno immediatamente intervenire nelle opere di riparazione o sostituzione. Al fine di tali verifiche, i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, il tutto a loro spese.
 7. Nel caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale potrà intervenire direttamente, con successiva rivalsa delle spese sostenute, a carico dei proprietari.
 8. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

TITOLO III - NETTEZZA DEI CENTRI URBANI

Articolo 21 - Generalità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio o privati ma a vista da spazi pubblici, devono essere mantenuti puliti ed in stato decoroso. A tal fine, quindi, è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, carcasse di animali, avanzi di erbaggi e fratta/verdura, materiali di demolizione ed inerti e qualunque altro materiale di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare il suolo stesso.
2. Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale addetto.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 22 - Obblighi dei concessionari di occupazione aree pubbliche.

1. I concessionari di occupazione suolo pubblico, sono tenuti al pulire lo spazio occupato o ad inaffiarlo, secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità comunale.
2. In caso di insudiciamenti del suolo occupato, il concessionario dovrà provvedere immediatamente ad effettuarne la pulizia.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 23 - Obblighi per i commercianti ambulanti.

1. E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altro prodotto, di lasciare sul suolo pubblico alcun residuo di rifiuto o simile.

2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 24 - Pulizia dei portici, cortili, scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie, i magazzini, i cortili ed ogni altra area di pertinenza di edifici devono, a cura dei proprietari o aventi titolo all'utilizzo del bene, essere mantenuti in stato di pulizia affinché non divengano luoghi di accumulo di acque piovane, di crescita incontrollata di sterpaglie, di deposito di materiale vario tali da poter offendere il pubblico decoro o essere causa di rischi e pericoli all'incolumità pubblica. Il Sindaco può emettere ordinanza per obbligare al ripristino dello stato di decoro e/o sicurezza.
2. Trascorsi i termini stabiliti in ordinanza, qualora alla stessa non sia stato ottemperato, sarà comminata la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 e all'esecuzione dei lavori provvederà il Comune addebitando le spese alla proprietà o avente titolo all'utilizzo del bene tramite iscrizione a ruolo esattoriale.

Articolo 25 - Negozi e botteghe.

1. E' proibito a titolari di negozi, esercizi commerciali, bar, botteghe e simili, versare su aree pubbliche i rifiuti provenienti dall'attività esercitata.
2. Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 26 - Sgombero neve.

1. I proprietari e conduttori di case, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, di rompere il ghiaccio e coprirne il sito con materiale antisdrucchiolevole.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico e nei corsi d'acqua della neve dei cortili privati.
3. In casi di urgenza e verificata necessità, il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dei tetti, terrazze e balconi prescrivendone il deposito in determinate aree pubbliche o scarichi d'acqua.
4. Le suddette prescrizioni incombono in via solidale anche sui proprietari di esercizi pubblici, negozi e simili esistenti al piano terreno.
5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 27 - Lavaggio e riparazioni veicoli.

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, il lavaggio di autovetture, carri e simili; sono altresì vietati gli interventi di riparazione degli stessi, fatte salve determinate cause fortuite o di forza maggiore.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 28 - Esercizi di attività artigianale e industriale.

1. E' proibito esercitare qualsiasi attività su androni di ingresso prospicienti vie pubbliche o su aree pubbliche senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 29 - Disposizioni sul mantenimento degli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare qualunque tipo di animale sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, eccezion fatta per le aree destinate a fiere di animali.
3. E' vietato lasciar vagare nei centri abitati qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla o tenerli nei luoghi pubblici o d aperti al pubblico.
4. Detti animali possono essere tenuti in cortili privati, compatibilmente con il decoro, l'igiene e la quiete pubblica.
5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e su indicazione del percorso preventivamente autorizzata dall'Autorità competente; sarà cura del proprietario e/o custode degli animali, di provvedere all'immediata pulizia delle parti di aree pubbliche eventualmente insudiciate.

Articolo 30 - Opuscoli e foglietti.

1. E' vietato su strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, gettare opuscoli, foglietti e simili ed altri oggetti, fatta salva specifica autorizzazione per manifestazioni particolari.
2. Tali eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal competente ufficio comunale.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

TITOLO IV - DECORO E SICUREZZA PUBBLICA.

Articolo 31 - Sicurezza negli edifici.

1. Ogni edificio dovrà essere tenuto in buono stato di manutenzione; si dovrà evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana ed il precipitare di qualunque oggetto che possa costituire pericolo a persone o cose o che, comunque, possa anche solo insudiciare il suolo pubblico.
2. I proprietari hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni qual volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, a ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti e di provvedere al conseguimento dei necessari nulla-osta dal punto di vista edilizio, rilasciati dal competente Ufficio Tecnico Comunale.
4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della pulizia e della conservazione delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone ad altre materie, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Articolo 32 - Edifici pericolanti.

1. Qualora un edificio o parte di esso, si presenti in stato tale da creare pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, impartirà al proprietario le urgenti disposizioni affinché siano adottate le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo le opere di riparazioni necessarie da eseguirsi.
2. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio alla realizzazione di tutte quelle opere indispensabili per l'eliminazione del pericolo alla incolumità pubblica, tramite ordinanza emessa ai sensi della L. 142/90.

Articolo 33 - Targhe e lapidi commemorative.

1. La collocazione di monumenti, targhe, lapidi commemorative lungo le vie, piazze ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, è subordinata al rilascio di autorizzazione del Sindaco.
2. A tale scopo dovranno essere presentati all'Ufficio Tecnico Comunale disegni, modelli, fotografie e testi eventuali e tutto ciò può essere richiesto caso per caso.

Articolo 34 - Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori, gabbie per uccelli, ombrelloni da sole etc., collocati su davanzali di finestre, balconi e terrazze, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'innaffiamento dei fiori dovrà essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle sottostanti abitazioni.

Articolo 35 - Esposizione biancheria e panni.

1. E' vietato stendere il bucato su finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi altra parte dell'esterno delle abitazioni prospicienti su vie ed aree pubbliche, pubblici passaggi e giardini pubblici.

Articolo 36 - Manifesti e scritte.

1. Sono vietate le scritte sui muri e pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dai posti a ciò destinati.
2. E' altresì vietato stracciare, coprire o deteriorare i manifesti affissi per ordine od iniziativa dell'Autorità comunale.

Articolo 37 - Decenza pubblica e personale.

1. In pubblico è vietato girare completamente svestiti e/o svolgere atti contro la pubblica decenza. E' vietato, inoltre, svolgere bisogni corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danni ai locali destinati a servizi pubblici ed agli oggetti ad essi uniti.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 38 - Macello e trasporto carni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi sanitarie e del Regolamento di igiene, è vietato esporre furori dalle botteghe di macelleria, bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.
2. Gli esercenti di macelleria e le persone alle quali viene affidato il trasporto di carni macellate, devono eseguirlo a mezzo di automezzi idonei, evitando la vista in pubblico di attrezzi, oggetti e vestiti imbrattati di sangue.
3. Le carni macellate non possono essere scaricate sulla pubblica via.

Articolo 39 - Smaltimento rifiuti.

1. E' vietato abbandonare in luoghi pubblici od aperti al pubblico o privati visibili da aree pubbliche, sacchi, recipienti contenenti rifiuti urbani e, comunque, immondizie ed altri oggetti.
2. I rifiuti solidi urbani devono essere depositati, in sacchi isolanti ben legati, negli appositi contenitori distribuiti dall'Amministrazione comunale in varie aree ecologiche sul Territorio.
3. Nel caso di aree ecologiche attrezzate con contenitori atti alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (vetro, carta, plastica), è fatto divieto porre in detti contenitori materiali diversi da quelli a cui sono prettamente destinati.
4. Nelle zone urbane servite da aree differenziate per raccolta rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque ne usufruisca di procedere allo smaltimento dei rifiuti dividendoli correttamente ed immettendoli in ciascun contenitore specificatamente destinato per raccolta carta, vetro, plastica o altro.
5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 40 - Viali e giardini pubblici.

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate a soli pedoni con veicoli in genere, carretti, cavalli od altri animali che non siano cani, i quali devono sempre essere tenuti al guinzaglio e, se appartenenti a una delle razze considerate pericolose ai sensi della normativa vigente, muniti di museruola..
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione dei corsi d'acqua o rigagnoli.
 - c. camminare o coricarsi nelle aiuole fiorite ed erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente su panchine pubbliche.
 - d. guastare od insudiciare sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi o appendervi danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti.
 - e. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altro fissi o mobili e comunque occupare pubblici luoghi.
 - f. dedicarsi a giochi che possono dare molestia, pericolo, disturbo o danno alle persone e che siano
 - g. stati espressamente vietati dall'Autorità comunale.
 - h. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici senza previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali o meno, automobiline a pedale od elettriche, monopattini ed altri giochi, sempre che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
3. Dette norme sono valide per tutte le aiuole ed aree verdi esistenti nelle vie e piazze cittadine.
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 41 - Vasche, fontane, fioriere.

1. E' proibito gettare nelle fontane, vasche e fioriere pubbliche, pietre, detriti, rifiuti o qualsiasi altra materia solida e liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti ad altro.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 42 - Danni ad edifici ed impianti di pubblico interesse.

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 43 - Decoro su suolo pubblico.

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o sulle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, sui sagrati di chiese o avanti le abitazioni private.
2. E', inoltre, vietato arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. E' vietato sotto i portici, loggiati, androni, scale di edifici aperti al pubblico introdursi per mangiare, giocare, dormire o compiere altri atti contrari al decoro ed alla moralità.
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 44 - Discariche comunali.

1. Chiunque debba scaricare materiali presso la discarica comunale dovrà accedervi nei giorni e nelle ore di apertura della struttura oppure prendere contatto con l'Ufficio Tecnico Comunale per concordare eventuali giorni ed ore differenti.
2. Ogni operazione di scarico dovrà, comunque, essere realizzata alla presenza del gestore.
3. Presso l'area di discarica comunale, è fatto divieto di:
 - a. scaricare materiali diversi da quelli specificatamente previsti ed indicati con cartellonistica in loco (per ciò che riguarda i "rifiuti solidi urbani", si rimanda al D.Lgs 22/97 e s.m.i.) e, comunque, di diversa natura rispetto a quanti previsto per i contenitori posizionati.
 - b. - bruciare qualunque tipo di rifiuto al di fuori dell'eventuale area specifica che l'Amministrazione comunale potrà individuare e, comunque, senza debita autorizzazione delle Autorità comunali.
 - c. abbandonare rifiuti di qualunque natura al di fuori della delimitazione della discarica comunale.
4. Per lo smaltimento di rifiuti speciali occorrerà contattare l'Ufficio Tecnico Comunale che, a seconda dei casi, potrà dare indicazioni circa le modalità di procedura.

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

Articolo 45 - Esercizio di mestieri, arti ed industria.

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete ed essere munito di debita autorizzazione dell'Autorità competente.
3. E' tassativamente vietato per un raggio di mt. 100 da ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, case di riposo per anziani, etc. esercitare mestieri o ad altre attività che possano recare disturbo.
4. Deve, inoltre, produrre verifica delle emissioni sonore presso la fonte, fuori dall'edificio ed in prossimità del fabbricato residenziale più vicino; la verifica delle emissioni in atmosfera di fumi, gas, polveri, etc.)
5. Il Sindaco ha facoltà di ordinare limitazioni di diverso genere se si verificano rumori di particolare molestia alla quiete pubblica.
6. L'Ufficio tecnico municipale e gli agenti di polizia, su reclami di interessati o d'ufficio, hanno compito di accertare le natura di rumori che possano dare molestia e promuovono le conseguenti ordinanze del Sindaco affinché i responsabili si attivino nell'eliminazione delle cause dei rumori prodotti. A tal fine e per gli opportuni accertamenti, possono richiedere la collaborazione dell'A.S.L. di zona o dell'ARPA, a cura e spese di coloro che producono tali rumori.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità di coesistenza di esercizi rumorosi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, industria o mestiere rumorosi ed ordinare il trasloco dell'esercizio stesso.
8. Tutti coloro che, all'atto di approvazione del presente Regolamento, esercitano arti, mestieri o industrie che possano creare rumori di intensità tale da offendere la pubblica e privata quiete, devono chiedere specifica autorizzazione al Sindaco entro mesi tre dalla data di approvazione ed apportare, entro la massima data di anni uno, le modifiche richieste dal caso.
9. Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda ad altra sede.
10. Dette norme limitatrici valgono anche per coloro che esercitano attività, mestieri od altro che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive, maleodoranti o, comunque, offensive alla pubblica e privata residenza.

Articolo 46 - Attività con macchinari.

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze è, in linea di massima, vietato. Qualunque eccezione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, previo esame della pratica e sentiti i pareri degli uffici comunali competenti e A.S.L. e A.R.P.A. di zona.
2. Al fine di conseguire la suddetta autorizzazione, occorrerà presentare debita domanda in Comune, indicando i tipi di macchinari da installarsi, la potenza singola di ciascuno e complessiva, il coefficiente di rumorosità emessa da ciascuna macchina, espresso in decibel, la descrizione generale dell'impianto stesso e tutte quelle altre caratteristiche utili per l'esame del caso, oltre a tutto quanto di altro previsto dal Regolamento edilizio comunale e dalle vigenti leggi in materia di inquinamento.
3. Per gli eventuali impianti già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, analogo procedimento di cui sopra dovrà essere eseguito per le eventuali modifiche imposte dal caso al fine di regolarizzare la posizione a norma di quando di legge.
4. Il permesso potrà essere revocato quando:
 - a. si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente

- regolamento.
- b. non siano state osservate le norme del presente regolamento o prescritte caso per caso.
 - c. siano state apportate abusivamente modifiche nell'impianto.
5. In particolare sono assimilati agli impianti temporanei gli impianti antibrina per le colture agricole basati sul movimento dell'aria (ventoloni) in considerazione dell'uso occasionale e temporaneo. La posa di detti impianti potrà pertanto essere autorizzata in deroga, ai sensi dell'Articolo 9 della L.R. 20.10.2000 n. 52, ai limiti di emissione sonora ammessi dal Piano di Classificazione Acustica nell'area produttiva agricola, in attesa delle disposizioni regionali previste dall'Articolo 3, punto 3, lettera b) della legge regionale citata previa presentazione di relazione di previsione di impatto acustico dalla quale si evinca che le condizioni sonore previste sulle abitazioni più vicine al luogo di installazione non superino di oltre 15 db quelle ammesse nell'area di insediamento. In ogni caso detti impianti non dovranno essere installati a distanze inferiori a m 200 da abitazioni ricadenti in aree agricole e inferiori a m 400 da aree residenziali.

Articolo 47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. E' vietata la produzione o diffusione entro la delimitazione dell'abitato di odori, vapori o gas nocivi alla pubblica salute o , comunque, nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione utili al caso.
3. In caso di inadempienza o inosservanza a quanto disposto, il Sindaco potrà disporre la temporanea sospensione o definitiva cessazione dell'attività inquisita.

Articolo 48 - Funzionamento di motori ed apparecchi elettrici nelle abitazioni.

1. Negli appartamenti e case di civile abitazione potranno essere usati motori ed apparecchiature di uso domestico. Qualunque apparecchio che azionato produca un rumore che possa essere avvertito nelle ore notturne, arrecando disturbo alla quiete pubblica, potrà essere utilizzato solamente nella fasce dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere particolari limitazioni volute da specifici casi.
3. Ai conducenti di veicoli è vietato nelle pubbliche strade, piazze od aree private dell'abitato, provare il funzionamento dei motori ad alti giri o provocare rombi, scoppi e rumori simili.

Articolo 49 - Rumori molesti nelle abitazioni e nei locali pubblici e privati.

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori, suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.
2. In tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
3. Nei locali pubblici è vietato l'uso di apparecchi sonori dalle ore 24,00 alle ore 07,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00, salvo deroga da rilasciarsi dall'Autorità comunale.

Articolo 50 - Sirene.

1. E' vietato l'uso di sirene e simili, eccezion fatta per gli impianti di allarme di sicurezza.
2. A seconda dei casi, il Sindaco ha facoltà di disciplinare l'uso di attrezzi che

emanino suoni e rumori lungo le vie ed aree pubbliche e che, per loro intensità, siano tali da arrecare disturbo alla cittadinanza.

3. Per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico, è consentita qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori di amplificazione, previo rilascio di autorizzazione temporanea del Sindaco.

Articolo 51 - Carico e scarico di merci che causano rumori.

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 le operazioni di carico e scarico, in centro abitato, di merci, derrate, e qualunque altro materiale che possa causare rumore nel suo movimento, deve essere effettuato con la massima cautela in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
2. Dette operazioni sono, comunque, concesse in via straordinaria e necessitano di regolare permesso dell'Autorità comunale per eventuali periodicità di intervento.

Articolo 52 - Venditori e suonatori ambulanti.

1. I suonatori ambulanti, pur muniti di regolare autorizzazione, non possono manifestarsi nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici, case di riposo per anziani ed altri luoghi ove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o riposa.
2. Gli esercenti di mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione debita, devono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di polizia municipale.
3. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce o con uso di mezzi sonori in modo tale da arrecare molestia alla cittadinanza.

Articolo 53 - Schiamazzi e grida.

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e nelle pubbliche piazze sia di giorno che di notte, nonché le grida nei pubblici locali.

Articolo 54 - Animali disturbatori.

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica, specialmente la notte, con insistenti e prolungati guaiti.
2. Nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, è vietato far circolare cani od altri animali che possano arrecare disturbo o molestia al pubblico, se non assicurati al guinzaglio e muniti di museruola se appartenenti ad una delle razze considerate pericolose ai sensi della normativa vigente..
3. I cani da guardia dovranno essere tenuti nell'ambito delle proprietà private in modo da non aggredire e mordere chiunque abbia da transitare lungo vie e spazi pubblici.
4. Gli agenti di polizia municipale hanno il compito di accertare i casi di cui sopra e diffidare i proprietari ed i detentori dell'animale a porlo in condizioni di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.
5. Nel caso di inadempienza prolungata, l'animale potrà essere sequestrato e consegnato al canile con spese a carico del proprietario.

Articolo 55 - Sale da ballo, cinema, ritrovi.

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, secondo le prescrizioni di

legge, il quale può dettare vincoli e condizioni nel caso in cui siano verificabili disturbi al vicinato.

Articolo 56 - Divieto di fumare nei locali pubblici.

1. E' vietato fumare in tutti i locali pubblici come previsto dalla legge 16 gennaio 2003 numero 3.
2. I soggetti responsabili della struttura o i loro delegati hanno l'obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare e, in caso di inottemperanza al richiamo, di segnalare il comportamento trasgressivo ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
3. I soggetti responsabili della struttura sono inoltre tenuti ad esporre i cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.
4. In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'Articolo 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'Articolo 2 della medesima legge.
5. In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
6. Per ogni altra questione riguardante il divieto di fumare dovrà essere fatto riferimento alle normative vigenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono:
 - a. legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
 - b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
 - c. Articolo 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
 - d. Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
 - e. accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;
 - f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
 - g. Articolo 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Articolo 57 - Negozi per la vendita di apparecchi sonori.

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti hi-fi, strumenti musicali e sonori in genere essi potranno essere fatti funzionare in prova ed all'interno dei locali, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 ed a volume tale da non disturbare i passanti e vicini.

Articolo 58 - Carovane di nomadi.

1. Le soste di nomadi e zingari e qualunque attività di campeggio sul Territorio Comunale, sono disciplinate con ordinanza del Sindaco. Esse potranno essere consentite solo in appositi spazi stabiliti dall'Autorità Comunale; l'arrivo e la partenza dovranno avvenire sotto il controllo degli agenti di PM.

TITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.

Articolo 59 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

1. Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni di cui ai
2. R.D.L. 2.11.1933 n. 1741 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20.07.1934
3. n. 1303, nonché alle norme tecniche di sicurezza approvate con D.M. 31.07.1934 e norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle Leggi di P.S. 6.05.1940, oltre ad ogni altra disposizione in materia.
4. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a provvedersi di licenza del Sindaco e nulla-osta dei VV.FF.
5. Oltre a quelli propriamente detti, sono considerati combustibili: la legna da ardere ed i carboni, il legname in opera, il fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
6. La licenza di cui sopra potrà essere revocata o negata quando, a seguito di accertamenti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o del competente comando provinciale VV.FF., non dovessero risultare sufficienti le condizioni di sicurezza, di distanza minima di sicurezza dagli edifici prevista per legge o di prevenzione di legge nell'allestimento dei locali e siti dell'azienda stessa.
7. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00.

Articolo 60 - Requisiti dei depositi e locali di vendita di combustibili.

1. I locali e luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi dovranno avere tutti i requisiti imposti dalle vigenti leggi in materia ed essere provvisti di debita autorizzazione del Sindaco e nulla-osta dei Vigili del Fuoco.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00.

Articolo 61 - Detenzione di combustibili in case di abitazione civile ed altri edifici.

1. Nell'ambito di fabbricati di abitazione civile sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o forni del pane, pasticcerie e simili; nel caso di dislocazione nei sotterranei, pareri, soffitti e porte dovranno essere in materiale resistente al fuoco ed il locale non dovrà essere in diretta comunicazione con vani scala, disimpegni o locali di abitazione. (uscite di sicurezza, areazione, etc.).
2. I locali adibiti a caldaia, deposito combustibili e simili, autorimesse, dovranno, comunque, rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00.

Articolo 62 - Fucine e forni.

1. Non si possono attivare forni o fucine, per attività produttive e di commercio, senza licenza del Sindaco, il quale, di caso in caso e sentiti tutti i pareri, stabilirà le precauzioni da adottare per evitare pericoli di incendio.
2. I forni da panetteria, pasticceria ed analoghi esercizi, devono essere difesi con

doppia volta in cotto o terrapieno in argilla debitamente spessorato e rivestimento superiore in materiale ignifugo.

3. La mancata osservanza di dette prescrizioni provocherà la revoca della licenza.
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00.

Articolo 63 - Impianti antincendio.

1. Tutti i fabbricati civili, artigianali, industriali, etc. pubblici e privati, dovranno adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi e da quanto impartito dal Comando dei Vigili del Fuoco; gli impianti antincendio e gli impianti di riscaldamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che ne usufruiscono e su responsabilità anche del proprietario dei locali.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00.

Articolo 64 - Accensione di fuochi, polveri, materiali infiammabili.

1. Nell'ambito dell'abitato è vietato, senza speciale autorizzazione, accendere fuochi, polveri o materiali infiammabili, fuochi artificiali, falò oppure produrre spari di arma da fuoco od in qualsiasi altro modo.
2. Ognuno di detti interventi dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentito il parere degli uffici di P.S.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico transito ed aree private, fiammiferi, petardi ed altri oggetti accessi che possano essere causa di inizio d'incendio.
4. Nelle festività in genere ed in particolare "carnevale" e "capodanno", è fatto divieto d'uso di botti, petardi, fuochi d'artificio e simili, a salvaguardia della pubblica incolumità.
5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00.

Articolo 65 - Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio.

1. Nel caso di incendi, i residenti dell'immobile incendiato o proprietari o i vicini od ogni altra persona che si accorga dello sviluppo del fuoco, sono tenuti a dare immediata comunicazione al corpo Vigili del Fuoco o, in mancanza, alle Autorità di polizia o comunali.
2. Tutti i cittadini del luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per l'estinzione, in solidarietà con i vigili del fuoco e secondo loro indicazioni.
3. E obbligo di chiunque viene coinvolto, di mettere a disposizione dell'Autorità che dirige l'opera di spegnimento, tutti gli utensili ed attrezzi che possano contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto di conseguire da chi di ragione il risarcimento dell'eventuale danno patibile.
4. I Vigili del Fuoco ed agenti della Forza Pubblica, possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l'estinzione.

Articolo 66 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini, non potranno essere introdotti nell'abitato se non trasportati su idonei veicoli e prese tutte le precauzioni utili al fine di impedirne la fuga ed evitare ogni pericolo di danno a persone o cose.

2. Gli animali feroci come tigri, leoni, pantere etc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che essi possano offendere i passanti anche solo con zampe ed artigli.
3. Tali precauzioni sono necessarie anche se trattasi di animali addomesticati.
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00.

Articolo 67 – Mantenimento dei cani.

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono essere sempre condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa e media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a mt. 2,00.
3. A garanzia dell'igiene e del decoro i conduttori di cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali quando li conducono per le vie cittadine o in qualsiasi spazio aperto al pubblico. In tal modo potranno prontamente ripulire i siti dalle deiezioni e depositare l'apposito sacchetto debitamente chiuso nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
4. E' vietato condurre cani, anche condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici.
5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Articolo 68 - Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato su tutto il territorio comunale:
 - a. Organizzare spettacoli, gare o rappresentazioni che comportino il maltrattamento o la sevizie di animali ai sensi di Legge
 - b. Esporre animali da affezione nei negozi e nei mercati senza tenere conto dei bisogni fisiologici e etologici della specie
 - c. Abbandonare animali domestici o tenuti in cattività
 - d. Spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali.

Articolo 69 - Strumenti da taglio.

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio se non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni a persone o cose.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 600,00.

Articolo 70 - Trasporto di oggetti pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. In generale, qualunque trasporto di oggetti che possano creare pericolo all'incolumità pubblica, potrà essere effettuato solamente una volta presi tutti gli opportuni provvedimenti volti all'eliminazione del pericolo.

Articolo 71 - Opere da scalpellino – lavorazione della pietra e simile.

1. Gli scalpellini e tutti gli operai addetti al taglio, lavorazione e posa di blocchetti o lastre di pietra e simile, operanti in spazi pubblici, dovranno provvedere al

- collocamento in cantiere di reti metalliche od altro riparo volto ad impedire che schegge possano offendere persone o cose.
2. Analoghe cautele dovranno essere prese da laboratori di taglio pietre, marmi o maniscalchi od altri simili se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.
 3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 600,00.

Articolo 72 - Manutenzione degli edifici.

1. Tutti gli edifici dovranno essere mantenuti in stato di manutenzione sufficiente in modo tale da evitare qualsiasi caduta di materiale in aree pubbliche o private.
2. L'Amministrazione comunale può emanare particolare ordinanza circa l'intervento di lavori necessari ad eliminare stati di pericolo e verificati a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In caso di inadempienza, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese affrontate, sui proprietari dell'edificio.
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 600,00.

Articolo 73 - Ripari da pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello da tenersi ordinariamente chiuso o, comunque, altri ripari utili da impedire a persone, animali o cose di cadervi all'interno.

Articolo 74 - Contegno su veicoli adibiti al pubblico servizio.

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico, o scuolabus, è vietato:
 - a. fumare;
 - b. salire o scendere con la vettura in movimento;
 - c. salire e scendere da parte diversa da quella stabilita od in località diverse da quelle determinate con fermata;
 - d. salire con segnalazione della vettura "completa";
 - e. parlare al manovratore a distrarre il personale dalle proprie mansioni;
 - f. insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - g. occupare più posti, ingombrare passaggi od aggrapparsi a parti esterne della vettura;
 - h. portare oggetti di forma o natura pericolosa o dannosa per i passeggeri;
 - i. disturbare in qualunque modo i passeggeri;
 - j. portare cani od altri animali;
 - k. esercitare forme di pubblicità o commercio;
 - l. chiedere l'elemosina.
2. I viaggiatori sono tenuti, in casi di richiesta, a mostrare proprio documento al personale di servizio.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER ESERCIZI PUBBLICI.

Articolo 75 - Licenza per il commercio di vendita al pubblico.

1. Il presente articolo fa riferimento alla inerente normativa vigente, D.Lgs. 114/98.

Articolo 76 - Obbligo di esposizione dei prezzi.

1. E' fatto obbligo di esposizione del cartellino dei prezzi per i generi di largo e generale consumo (Articolo 38 L. 11.06.1971, n. 426).
2. Per tutti gli altri esercizi è previsto l'obbligo di indicare il prezzo della merce esposta in vendita in modo chiaro e ben visibile (artt. 55-56 del D.M. 14.01.1972 mod. con Articolo 39 D.M. 28.04.1976).

Articolo 77 - Orari degli esercizi.

1. Gli orari degli esercizi di commercio e degli esercizi pubblici sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. Si rimanda al Regolamento di Commercio circa le infrazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi, la mancata osservanza alla chiusura infrasettimanale ed ad ogni altra prescrizione in merito.

Articolo 78 - Pesatura delle merci.

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Quando le derrate debbono essere avvolte, occorrerà utilizzare involucri igienici rispondenti alle prescrizioni di cui all'articolo che segue. In tal caso dovrà essere utilizzato un solo foglio di misura proporzionale al volume della merce e di peso non superiore a grammi uno per ogni decimetro quadrato.
3. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti, devono essere muniti del bollo di verifica dell'Ufficio Metrico ed i cittadini possono richiedere gli opportuni controlli.
4. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 79 - Involucri per merci.

1. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, di cui al D.M. 21.03.1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 80 - Vendita del pane.

1. La panificazione è disciplinata dalla legge 31-03-1956, n. 1002.
2. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche ed altri insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
3. E' vietata la vendita ambulante del pane.
4. I prezzi del pane posto in vendita, per tipo di lavorazione, dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.
5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 81 - Vendita di frutta stagionale.

1. Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita su strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali quali cocomeri, uva, castagne ed altro, nonché di derivati quali castagnacci, frutta sciroppata e candita ed altro.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 82 - Accesso agli agenti.

1. Gli agenti municipali hanno libero accesso, durante l'orario di apertura dei negozi, in tutti i locali annessi e contigui agli esercizi stessi, allo scopo di eseguire metodiche ispezioni e di verificare che vengano attuate tutte le misure precauzionali e di rispetto alla normativa di igiene pubblica.

Articolo 83 - Tabelle di vendita di carni.

1. Gli spacci di carne debbono indicare chiaramente nell'insegna e nelle tabelle, gli animali di cui sono autorizzati alla rivendita delle carni.
2. Di norma è vietata la vendita promiscua di carni fresche e congelate.
3. Nel caso di spacci promiscui autorizzati, la carne fresca deve comunque essere ben distinta dalla carne congelata ed entrambe devono essere indicate con appositi cartellini "carne fresca" e "carne congelata".
4. I tipi e relativi prezzi di carni devono essere esposti all'interno del locale tramite tabella ben visibile al pubblico.
5. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 84 - Licenze commerciali.

1. Il Sindaco ha facoltà, in qualunque momento, di emanare ordinanza di chiusura per locali ove si siano verificate mancate rispondenze ai regolamenti in materia, al decoro o ad ogni altra condizione che possa essere causa di un mancato rispetto delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria.

Articolo 85 - Contrassegni del Comune.

1. E' vietato l'utilizzo dello stemma comunale o la denominazione di uffici, servizi comunali ed altro, a fini commerciali o industriali da parte di imprese qualsiasi che non siano delegate in gestione dall'Ente e, comunque, non in possesso di regolare delega dell'Amministrazione.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

TITOLO VIII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Articolo 86 - Località destinate a pubblico mercato.

1. I mercati debbono svolgersi nelle piazze o località fissate dall'Autorità Comunale, nei giorni e secondo l'orario stabilito.

Articolo 87 - Trasporto delle merci destinate a vendita.

1. I venditori ambulanti, nel trasportare merce ed attraversare vie e piazze pubbliche in cui è vietata la vendita e negli orari e giorni diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione, dovranno tenere le merci coperte e non potranno esercitare la vendita.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 88 - Vendita ambulante di generi alimentari.

1. La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti alimentari, dolciari, bevande e simili, gelati, etc., è soggetta oltre che ad autorizzazione comunale, alla

vigilanza dell'Ufficio di Sanità ed Igiene Pubblica.

2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 89 - Banchi su suolo pubblico.

1. I rivenditori che, con banco, occupano uno spazio su suolo pubblico per concessione comunale, oppure terreno privato di uso pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato per le operazioni di vendita.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 90 - Modalità di vendita.

1. I rivenditori non possono rifiutare od occultare la merce in vendita. Essi devono essere costantemente muniti di sufficiente merce tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
2. E' loro vietato infastidire il pubblico con urla o insistenti offerte.
3. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 91 - Baracche e simili.

1. I chioschi per pubblici spettacoli, per divertimenti ed altro, da collocarsi in aree pubbliche o private quando esposte alla vista del pubblico ed accesso dalla strada pubblica, sono soggetti ad autorizzazione temporanea del Sindaco.
2. Le baracche o simili ed ogni altro tipo di costruzione permessa sia a carattere temporaneo che permanente, dovrà, a cura dei concessionari, essere mantenuta pulita ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta potranno essere stabilite dall'Amministrazione pubblica.
3. Il suolo pubblico, dovrà essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro tutt'intorno al fabbricato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - a. attirare il pubblico con richiami o rumori molesti;
 - b. tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.
5. E' facoltà del Sindaco stabilire diversi orari caso per caso.
6. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00

Articolo 92 - Revoca dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche.

1. Il Sindaco ha facoltà di revocare la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato al momento del rilascio, oppure non paghino i dovuti diritti.
2. Inoltre la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia personalmente usufruito della stessa, secondo le disposizioni di legge, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale, o da altri motivi di forza maggiore che andranno, comunque, giustificati e dichiarati all'Ufficio di P.M.

TITOLO IX - MANIFESTAZIONI E CORTEI.

Articolo 93 – Trasporti e cortei funebri

1. Lo svolgimento dei Trasporti e dei cortei funebri è regolato dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento di polizia mortuaria di questo Comune.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 600,00.

Articolo 94 - Processioni e manifestazioni.

1. Le processioni o altre manifestazioni di tipo religioso od altro, che prevedono cortei di persone e/o autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale, senza recare, comunque, disturbi o molestie verso chi abbia a transitare in zona.
2. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 600,00.

TITOLO X - PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 95 - Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende.

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate degli Ufficiali od Agenti di P.G. ed agenti di Polizia Municipale.
2. Quando il reato è previsto dal Codice Penale, non è ammessa la sanzione amministrativa ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'Articolo 2 del Codice di Procedura Penale.
3. Quando il reato non è previsto dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli, secondo le norme di cui agli artt. 106 e 109 del T.U.
4. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con L. 9 giugno 1947, n. 530 e successiva Legge 12 luglio 1961, 603, Articolo 3.

Articolo 96 - Messa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la messa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'Articolo 153 del T.U. 5 febbraio 1915 n. 138, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 97 - Oblazione contestuale.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi della Legge Provinciale e Comunale, nei casi in cui la conciliazione è ammessa e che dal fatto contravvenzionale non siano derivati danni a terzi o al Comune, possono essere conciliate all'atto della contestazione alla persona del contravventore.
2. Il versamento della somma stabilita dal presente Regolamento dovrà essere effettuato sul Conto corrente postale intestato a "Tesoreria del Comune di Manta" indicando il titolo della contravvenzione.

Articolo 98 - Oblazione in sede amministrativa.

1. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini del precedente articolo e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, ai sensi della Legge Comunale e Provinciale, può chiedere, entro dieci giorni dalla

contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti di minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal presente Regolamento.

2. Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Articolo 99 - Risarcimento danni.

1. Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni ai terzi, l'Autorità comunale, sentito il danneggiato e visto il danno arrecato, può invitare lo stesso a comparire assieme al contravventore e può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.
2. Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze dalla trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Articolo 100 - Sequestro di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni.

1. I funzionari e gli agenti di P.M., all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che possono essere serviti a commettere l'infrazione e che ne siano prodotto o conseguenza.
2. Detti oggetti saranno conservati presso il Comune fino a che non sia steso debito verbale di contravvenzione alle competenti Autorità, che al riguardo prenderà i provvedimenti del caso.
3. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o, successivamente in sede amministrativa, i materiali sequestrati potranno essergli restituiti, previo pagamento delle eventuali spese sostenute dal Comune.
4. Per le merci deperibili e di impossibile conservazione, può essere richiesta al Pretore l'autorizzazione per la vendita immediata e, dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento, saranno distrutte.
5. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Articolo 101 - Procedimento ingiuntivo.

1. Ai sensi della L. 317 del 03-05-1967, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pure essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.
2. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Articolo 102 - Sospensione e revoca delle licenze.

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, il Sindaco potrà sospendere la validità delle stesse nei casi seguenti:
 - a. per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
 - b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e messa in

- pristino, conseguenti al fatto contravvenzionale.
- c. per morosità nel pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione/autorizzazione.
 2. La sospensione avrà una massima durata di giorni 30, entro i quali in contravventore dovrà adempiere agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa venne inflitta.
 3. Oltre ai casi già previsti dal presente Regolamento, in caso di prolungata inadempienza circa quanto sopra dettato, il Sindaco avrà facoltà di revocare la licenza.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 103 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e successiva regolare pubblicazione e sostituisce ed annulla il precedente e tutto quanto in contrasti con quanto dettato.

Articolo 104 - Recidiva

1. Per i soggetti recidivi nel contravvenire alle normative del presente Regolamento può essere applicato il raddoppio delle sanzioni previste. Nel caso i soggetti vengano trovati recidivi per la terza volta, il raddoppio della sanzione è obbligatorio.